

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BROCCA, CASATI, FORNI, MEUCCI, CASADEI AMELIA,
BURO MARIA LUIGIA, AMALFITANO**

Presentata il 30 novembre 1978

Nuove disposizioni e modifica alle norme per la immissione di insegnanti nei ruoli delle scuole elementari statali e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 9 agosto 1978, n. 463, che ha recepito l'intesa, precedentemente, intervenuta fra il Ministro della pubblica istruzione, per il Governo, ed i sindacati della scuola aderenti alle Confederazioni, sul problema del personale, cosiddetto precario, docente e non docente della scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, pur nell'apprezzabile intento di sanare una situazione anomala contraddistinta da stridenti disparità di trattamento del personale e nell'ambizioso proposito di rasserenare l'ambiente scolastico, di eliminare i meccanismi produttori di precarietà e di predisporre forme comuni e celebri di reclutamento, non ha fatto piena giustizia e non ha raggiunto compiutamente gli obiettivi prefissati.

Senza mettere in discussione l'impianto della legge che si condivide, anzi, facendo riferimento alle due idee-forza che

hanno animato la discussione e guidato la ricerca in commissione: da una parte la esigenza di perequazione e di riordino dell'assetto del personale e dall'altra di potenziamento e di qualificazione dell'istituzione scolastica, si avverte la necessità di completare l'opera riconsiderando alcune situazioni tutt'ora pendenti e sorgenti di malessere.

Fermo restando il principio che la scuola non è da considerarsi lo strumento principale per la soluzione del problema della disoccupazione giovanile nel nostro Paese (la scuola non è stata voluta per gli insegnanti), non è, d'altronde, possibile ignorare che anche la scuola deve svolgere un suo ruolo in questa direzione. Soprattutto non si possono misconoscere dei diritti riconosciuti; scordare le inadempienze della pubblica amministrazione che hanno impedito a molti insegnanti di acquisire i titoli per usufruire delle re-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

centi disposizioni; derogare dalle norme costituzionali con straordinaria e preoccupante facilità.

Sulla base di questi presupposti si è ritenuto doveroso ed urgente portare all'attenzione del Parlamento le legittime aspirazioni di alcuni gruppi di insegnanti perché ad esse si dia, con l'approvazione dell'articolato proposto, una positiva risposta senza stravolgere il senso della citata legge 9 agosto 1978, n. 463.

Innanzitutto, si intende evidenziare la peculiarità e la straordinarietà della condizione degli insegnanti elementari che hanno sostenuto e superato l'ultimo concorso magistrale, bandito con ordinanza ministeriale n. 68 del 20 marzo 1975 ed espletato in una fase di transizione, dopo che il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, aveva soppresso le graduatorie provinciali permanenti e prima che la legge 9 agosto 1978, n. 463, innovasse la forma concorsuale.

Resta il fatto che gli insegnanti elementari, di cui si occupa la presente proposta, sono stati sottoposti ad una eccezionale valutazione.

Il 15 settembre 1975, infatti, dopo tre anni dall'ultimo concorso, hanno partecipato alla prima prova, quella scritta, del nuovo concorso, secondo i criteri stabiliti dall'ordinanza. In un secondo tempo furono avviati i corsi quadrimestrali a cui parteciparono gli insegnanti promossi nella prova scritta, con l'obbligo di presenza per almeno i 2/3 dell'orario. Furono quattro mesi ricchi di studio, di indagini, di sperimentazioni, di tirocinio. Al termine del corso gli insegnanti hanno sostenuto due prove: una scritta e una orale per la verifica dell'idoneità, espressa in un punteggio, e per l'ammissione all'ultima prova, orale, conclusiva.

Oggi, dopo l'approvazione della legge 9 agosto 1978, n. 463, la situazione degli « approvati » all'ultimo concorso è particolarmente grave. Infatti, non solo hanno superato un concorso che risultò essere molto qualificante, ma si trovano senza via d'uscita per l'immediato futuro, in quanto sono preclusi quei canali che fino

all'approvazione della legge 9 agosto 1978, n. 463, erano agibili per la immissione in ruolo degli idonei dei precedenti concorsi. Il riferimento è in particolare, ai concorsi per soli titoli, alle graduatorie provinciali permanenti, agli incarichi a tempo indeterminato. L'unica prospettiva resta il prossimo concorso per titoli ed esami che però non verrà bandito se prima non saranno esaurite tutte le graduatorie provinciali permanenti e, dall'anno prossimo, alla costituenda graduatoria nazionale.

A ciò bisogna aggiungere che circa quindicimila posti sono stati loro sottratti dalla immissione in ruolo, *ope legis*, di altrettanti insegnanti incaricati a tempo indeterminato, con la clausola della licenziabilità o della illicenziabilità, molti dei quali non avevano mai superato un concorso magistrale.

Per queste molteplici ragioni (seria preparazione degli interessati; trattamento sperequato rispetto ai colleghi che casualmente sono nati prima o dopo di loro; rapido e contrastante cambiamento delle norme; privilegio accordato agli iscritti nelle graduatorie permanenti, senza meriti particolari; insufficienza nella pubblica amministrazione; indebita decurtazione del numero dei posti messi a concorso...) sembra equo prevedere per una sola volta, un trattamento, non di favore, ma di compensazione con la riserva del 50 per cento dei posti che saranno accantonati per il prossimo concorso magistrale.

Un secondo punto meritevole di considerazione e bisognevole di emendamento riguarda gli insegnanti già di ruolo nella scuola media che hanno maturato i requisiti per transitare nei ruoli della scuola secondaria superiore di cui al settimo comma, n. 4, dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'aver escluso dai benefici del predetto punto 4) tutti gli insegnanti di ruolo di qualsiasi ordine e grado eccezion fatta per gli insegnanti elementari di ruolo in servizio nella scuola media in qualità di comandati, appare una grave discriminazione per il diverso trattamento che l'amministrazione fa subire (in modo autoritario) ai propri dipendenti.

A prescindere dalla considerazione che tale decimo comma sia in contrasto con il primo comma dello stesso articolo 13 che prevede la «... soppressione o la trasformazione in corrispondenti graduatorie provinciali...» di tutte le graduatorie ad esaurimento previste dalle «leggi speciali» (senza eccezione alcuna); a prescindere da quanto affermato nella recente sentenza del Consiglio di Stato sul dovere da parte del Ministero della pubblica istruzione di rispettare ed attuare le leggi esistenti, esso appare ugualmente e ingiustamente persecutorio nel senso che non si ravvisano obbiettivi elementi capaci di giustificare razionalmente l'esclusione delle persone in esso comprese, specialmente se si fa un confronto con coloro che sono entrati in ruolo con l'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ed i «precari» che entreranno in ruolo con la legge in argomento, che erano e sono in possesso, al massimo, degli stessi titoli degli insegnanti compresi nel predetto punto 4) ma, senz'altro, di una anzianità di servizio di gran lunga inferiore (gli insegnanti del predetto punto 4) avevano, già nel 1971, almeno due anni di insegnamento). Per tale ultimo motivo il decimo comma in questione sembra anche in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione ove si consideri che esso impedisce che accedano all'insegnamento superiore soggetti particolarmente qualificati, in confronto a soggetti che tale qualificazione posseggono, presuntivamente — per minore esperienza — in grado inferiore.

Se il punto 4) del citato comma settimo dell'articolo 13 ha una sua validità e ragion d'essere, allora dovrebbe essere applicato per tutte le categorie di insegnanti interessate, se invece non ce l'ha, allora tanto valeva non inserirlo nel contesto della legge. Abbastanza superflua sembra la giustificazione adottata nella formulazione del decimo comma in cui si pri-

vilegiano gli insegnanti elementari in quanto anch'essi godevano delle garanzie per il passaggio di ruolo dalle elementari alle medie indicate nel successivo tredicesimo comma, che interessa tutto il personale fuori ruolo, ivi compresi i comandati in scuole di grado immediatamente superiore ai ruoli di appartenenza.

In concreto, questo decimo comma, aggrava ulteriormente la situazione di quegli insegnanti che, già nei ruoli della media, non hanno potuto beneficiare dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, nell'anno 1973-1974 per passare nei ruoli delle superiori.

C'è anche da tener presente che il travaso di talune categorie di insegnanti dalla scuola media inferiore alla secondaria superiore, in posti attualmente occupati per supplenza, consentirebbe l'assunzione nella media inferiore di altrettanti insegnanti che, pur abilitati con i secondi corsi speciali e l'ultimo ordinario, attendono in «area di parcheggio» un posto di lavoro.

Non dovrebbero inoltre sussistere preoccupazioni di carattere economico. Infatti beneficieranno della suddetta legge solo insegnanti che, ormai, da molti anni sono in servizio nella scuola media e che attualmente godono già del parametro 443 (lire 3.256.050). La differenza, annua lorda, tra i due parametri è di lire 338.100. Tale spesa vista nel quadro generale, è assolutamente non preoccupante, comunque non tale da giustificare una ingiustizia.

Se si interpreta lo spirito della legge 9 agosto 1978, n. 463, che intende migliorare la posizione di talune categorie di insegnanti ed è quindi ben lungi dal punire o dal ricreare dislivelli e conflitti perniciosi, non si può non accogliere l'istanza volta ad abrogare il comma decimo dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti vacanti e disponibili nel ruolo normale e nel ruolo in soprannumero degli insegnanti delle scuole elementari destinati al prossimo concorso magistrale per esami e titoli ai sensi della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono riservati e coperti per l'aliquota del 50 per cento dagli insegnanti elementari che hanno superato l'ultimo concorso magistrale per titoli ed esami a posti di ruolo normale e soprannumerario bandito con ordinanza ministeriale 20 marzo 1975, n. 68; protocollo 1261/5, con il punteggio complessivo di 7/10.

L'immissione in ruolo è automatica ed avviene nell'ambito della provincia in cui è stato espletato il concorso e contemporaneamente a quella riguardante gli insegnanti che avranno sostenuto e superato la prova scritta e la prova orale del prossimo concorso magistrale, mediante la fusione delle due graduatorie di merito da attuarsi secondo l'ordine definito dai punteggi acquisiti e nel limite del contingente di posti precisato al primo comma del presente articolo.

ART. 2.

Gli insegnanti elementari che hanno superato la prova scritta dell'ultimo concorso magistrale, bandito con ordinanza ministeriale 20 marzo 1975, n. 68, sono ammessi, a domanda, a sostenere la sola prova orale del primo concorso magistrale per esami e titoli, che sarà bandito ai sensi della legge 9 agosto 1978, n. 463, con la votazione riportata nella prova scritta del concorso magistrale già espletato.

L'istanza deve essere inoltrata con le stesse modalità e alle scadenze stabilite nell'apposita ordinanza di bando del concorso di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 3.

È abrogato il decimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.